

OGGETTO: Proroga scadenza locazione transitoria alloggio sub. 3 interno a Villa Montini (p.ed. 484).

PREMESSE

Sulla p.ed. 54 - ora p.ed. 484 -, in C.C. Denno, denominata Villa Montini, sono stati ricavati n. 8 alloggi avvalendosi del finanziamento provinciale di cui all'art. 5 della L.p. 16/90 sull'edilizia anziani. I lavori di ricostruzione dell'immobile sono stati portati a termine nel novembre 1999, dopodiché si è provveduto all'arredo dei locali, e al 1° gennaio 2000 gli alloggi erano disponibili per l'uso.

La disciplina della struttura è contenuta nel Regolamento di gestione approvato con delibera consiliare n. 48 dd. 28.12.1999, esecutiva sub. G.P. 1213/00-RS22 dd. 4.02.2000, e per quanto in esso non previsto si rinvia alle disposizioni provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica: in particolare l'assegnazione definitiva degli alloggi è regolata dall'art. 3 e l'assegnazione temporanea dall'art. 10 di detto Regolamento.

Il Comune di Denno, nel dicembre 2006, su conforme parere del Comprensorio della Valle di Non, dato il segnalato bisogno abitativo della signora Dalpiaz Nadia residente a Cunevo e già residente a Denno, con minore a proprio carico, ha chiesto lo svincolo di un alloggio per soddisfare "assegnazioni temporanee a favore di soggetti o nuclei familiari che versano in situazioni di particolare bisogno o di urgente necessità abitativa"; la Provincia, Servizio edilizia abitativa, ha concesso lo svincolo con determinazione n. 26 del 29 gennaio 2007. L'assegnazione temporanea alla signora Dalpiaz Nadia è stata disposta per la durata massima di anni due a partire dal 1° marzo 2007 sino al prossimo 28 febbraio 2009.

L'alloggio in questione, a piano terra, è l'alloggio contraddistinto catastalmente dal sub. 3. Per detto immobile occupato fin dall'origine, il vincolo di destinazione ex LP 16/1990 è scaduto il 29 dicembre 2007. A partire da tale data l'alloggio è a disposizione del Comune che lo può destinare a propria discrezione. Resta peraltro il fatto che si tratta di un alloggio da 2,5 vani, di circa 40 mq. inadatto ad ospitare medio tempore una famiglia seppure composta da 2 persone.

La signora Dalpiaz Nadia nel febbraio 2009 in scadenza di contratto, ha chiesto ed ottenuto sentiti i servizi sociali del Comprensorio che confermavano la precarietà della situazione familiare, di restare all'interno dell'appartamento per un ulteriore anno ovvero sino allo scorso 28 febbraio 2010; nell'occasione è stato rivisto il canone in Euro 50,00, mentre le spese da versare in via anticipata e salvo conguaglio sono rimaste quelle fissate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 16/2000 (Euro 72,30 per gli alloggi singoli).

All'approssimarsi della nuova scadenza, la signora Dalpiaz ha fatto presente di non avere ancora un posto di lavoro fisso che pur ha attivamente ricercato, e che pertanto è impossibilitata a trovare una sistemazione alternativa, più decorosa per sé e la sua famiglia, essendo i prezzi di mercato degli appartamenti non compatibili con la propria situazione finanziaria. Ciò è stato confermato anche dai servizi sociali, per cui si è ritenuto di far slittare il termine di scadenza della locazione fermo restando le restanti condizioni di contratto che è stato sottoscritto con il Comune il 9 marzo 2009 e registrato a Trento il 23 marzo 2009 al nr. 2182.

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Preso atto della già manifestata volontà di consentire alla signora Dalpiaz Nadia con la figlia, di restare all'interno dell'alloggio del Comune contraddistinto dalla p.ed. 484 sub. 3 in Via C. Battisti, per un ulteriore anno e quindi fino al 28/02/2011, alle condizioni previste nel contratto dd. 9 marzo 2009, fermo restando che la medesima dovrà attivarsi ed impegnarsi a ricercare un alloggio maggiormente corrispondente alla propria situazione e composizione familiare;

Vista la Legge 392/1978 con particolare riguardo all'art. 1 comma 2 "locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria";

Accertato che gli introiti a titolo di canone saranno introitati al cap. 490 (E) risorsa 3020950 e per spese condominiali al cap. 732 (E) risorsa 3051300, del bilancio di previsione in corso e successivi;
Visto il Piano di gestione per l'esercizio 2010 approvato con delibera giuntale n. 02 dd. 26.01.2010;
Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
Visti ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullrroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. **di prorogare** per le esigenze meglio descritte in premessa, e senza soluzione di continuità la durata del contratto di locazione concluso con la signora Dalpiaz Nadia nt. 10.03.1974 a Mezzolombardo e attualmente residente a Denno in Via C. Battisti nr. 20, per l'alloggio contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 484 sub. 3 in C.C. Denno, da 1 posto, all'interno dell'edificio comunale "Villa Montini" in Via Battisti n. 20 (piano terra); detta proroga non potrà comunque estendersi oltre il 28 febbraio 2011;
2. **di confermare** la vigenza per il periodo di proroga delle condizioni interne al contratto concluso il 9 marzo 2009 e registrato a Trento il 23 marzo 2009 al nr.2182;
3. **di precisare** che il corrispettivo del canone verrà introitato al cap. 490, risorsa 3020950, e le spese condominiali al cap. 732, risorsa 3051300 dell'Entrata del bilancio di previsione corrente e successivi;
4. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 12 L.R. 10/1998;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971, n. 1034.